

(N. 1693)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 10 maggio 1951*  
(V. Stampato N. 520-92) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 MAGGIO 1951

Ratifica del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, concernente provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

## DECRETO LEGISLATIVO

12 APRILE 1948, N. 662.

*Provvidenze in favore della produzione  
bacologica nella campagna serica 1947.*

## Art. 1.

È corrisposto a carico dello Stato, sui bozzoli prodotti nella campagna 1947, un contributo non superiore a lire 100 per ogni chilogrammo a fresco.

Per le perdite dei detti bozzoli non ancora venduti, l'intero contributo è corrisposto ai produttori, per tramite delle organizzazioni di raccolta e degli istituti di credito che hanno finanziato l'ammasso.

Per le partite di detti bozzoli che siano stati venduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il contributo per le partite cedute ad un prezzo non superiore a lire 150 al chilogrammo a fresco, base dieci per uno, spetta intero ai produttori; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle lire 150, ma non superiore alle lire 250, va ripartito tra il produttore venditore, al quale spetta una quota pari alla differenza tra 250 ed il prezzo conseguito, e l'industriale acquirente, al quale spetta il residuo; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle lire 250 l'intero contributo spetta all'industriale acquirente.

Per le partite di bozzoli bianchi e bibianchi i prezzi base indicati nel comma precedente si intendono aumentati di lire 50 al chilogrammo.

Sono inoltre rimborsate, a carico dello Stato, lire 40 per chilogrammo fresco, a compenso globale delle spese di raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli.

## Art. 2.

La corresponsione dei contributi che per le vendite avvenute competono totalmente o parzialmente agli industriali filandieri, ai sensi del

terzo comma dell'articolo precedente, è condizionata all'acquisto da parte di ciascun industriale dell'intera quota di bozzoli che gli verrà attribuita in base al piano di distribuzione di cui all'articolo 8, n. 1, del presente decreto.

## Art. 3.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per il tesoro, di disporre una trattenuta nella misura massima di lire 5 a chilogrammo sull'importo del contributo spettante agli agricoltori ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto, per interventi a favore di particolari situazioni interessanti la bachicoltura.

La erogazione del fondo costituito con la trattenuta di cui sopra sarà effettuata dall'Ente nazionale serico, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 7.

## Art. 4.

Se nelle vendite all'interno e all'estero della seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli della produzione 1947 venisse superato il prezzo di lire 4.200 per la seta gialla e di lire 4.700 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato, titolo 20-22 denari, categoria base 78 per cento S.I.S. zetto grant. per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo, oltre tali somme, è devoluto in ragione del 50 per cento agli industriali filandieri, in ragione del 25 per cento all'Erario dello Stato, ed in ragione del 25 per cento ai produttori di bozzoli.

Se nelle stesse vendite venisse superato il ricavo di lire 4.400 per la seta gialla e di lire 4.900 per la seta bianca, il maggior ricavo oltre detti prezzi è devoluto in ragione del 30 per cento all'Erario dello Stato, in ragione del 30 per cento agli industriali filandieri e in ragione del 10 per cento al fondo di cui all'articolo 10 del presente decreto.

## Art. 5.

Agli effetti dell'articolo precedente tutte le vendite all'interno e per esportazione di seta tratta greggia semplice e addoppiata, oppure semplice torta ed addoppiata torta, filati di

doppio compresi, debbono essere denunciate all'Ente nazionale serico.

#### Art. 6.

La erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 e della trattenuta di cui all'articolo 3, la riscossione e la distribuzione dei maggiori prezzi di cui all'articolo 4 e le ritenute di cui all'articolo 10 sono effettuate dall'Ente nazionale serico.

#### Art. 7.

È costituita una Commissione composta:

- 1) di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 2) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- 3) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- 5) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 6) di due rappresentanti dei produttori di bozzoli;
- 7) di due rappresentanti degli industriali filandieri;
- 8) di un rappresentante degli industriali del seme bachi;
- 9) di un rappresentante dei commercianti esportatori;
- 10) di un rappresentante dell'Ente nazionale serico.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per l'industria ed il commercio. Con lo stesso decreto sono designati in seno alla Commissione, un presidente ed un vice presidente.

#### Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

- 1) predispose il piano di distribuzione agli industriali filandieri delle partite di bozzoli invendute;
- 2) dà pareri sui reclami presentati dai singoli interessati in rapporto all'applicazione del presente decreto;

3) esprime, su richiesta dell'Ente nazionale serico, e dei Ministeri interessati, pareri su quanto concerne l'applicazione del presente decreto;

4) esprime il parere sull'erogazione del fondo di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Il piano di distribuzione di cui al n. 1 è approvato con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio.

Le spese di funzionamento della Commissione e quelle sostenute dall'Ente nazionale serico per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente decreto, gravano in parti uguali sui produttori e sugli industriali acquirenti, in base ai singoli quantitativi di bozzoli negoziati.

#### Art. 9.

In seno alla Commissione di cui all'articolo 7 è costituito con lo stesso decreto che istituisce la Commissione, un comitato composto dei membri indicati ai numeri 3, 4, 9 e 10 e da uno dei due membri indicati rispettivamente ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo. Fa parte del Comitato suddetto anche un rappresentante degli industriali tessitori serici nominato con lo stesso decreto.

Il comitato suddetto studia i sistemi più idonei per incrementare il consumo della seta e provvede alla loro attuazione con il fondo di cui all'articolo successivo.

#### Art. 10.

È istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta.

Il fondo è costituito:

- 1) con un contributo degli industriali filandieri di lire 15 per ogni chilogrammo di bozzoli mercantili acquistati in base al dieci per uno, peso a fresco, di produzione 1947.

Tale contributo sarà versato alla consegna del prodotto per le partite non ancora ritirate alla data di pubblicazione del presente decreto; mentre per quelle ritirate anteriormente è ritenuto sulle somme spettanti all'industriale filandiere ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 e in ogni caso in misura non superiore al loro ammontare. Restano esclusi dalla ritenuta

suddetta i quantitativi di bozzoli corrispondenti alle partite di seta che risultano già prodotte e vendute all'entrata in vigore del presente decreto;

2) con la quota del 10 per cento sugli eventuali soprapprezzi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto.

#### Art. 11.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero, sentita la Corte dei conti.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste, di uno stanziamento di lire 2.500.000.000.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'applicazione del presente decreto, è autorizzato a concedere anticipazioni fino al limite di lire 100.000.000 ciascuna, a favore del presidente dell'Ente nazionale serico, il quale assume per la presentazione dei rendiconti relativi la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

#### Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.